PALLIERI, *relatore*. Non abbiamo udito ciò che propone il deputato Scapini.

PRESIDENTE. Favorisca di mandare il suo emendamento.

Il deputato Scapini propone di aggiungere in questa colonna relativamente alla riscossione di tassa « quitanza di legittima in seguito a disposizione testamentaria. »

Domando se questo emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

PALLIERI, *relatore*. L'emendamento proposto dall'onorevole Scapini involve una questione di diritto civile, determinata la quale, secondo le regole del Codice, facile è l'applicazione della tassa fiscale.

Il Codice civile cambiò essenzialmente la natura della legittima. Sotto le leggi precedenti, la legittima era *quota bonorum* dopo l'attivazione di quello è *quota hereditatis*, cioè una parte aliquota di ogni cosa esistente nella successione, niente eccettuato, e così comprese tutte le ragioni ereditarie tanto mobiliari, quanto immobiliari.

Posto questo principio di diritto civile, egli è evidente che, dopo l'emanazione del Codice civile, si dovette fare alla quietanza della legittima l'applicazione della tassa proporzionale stabilita per la cessione di ragioni ereditarie in genere. Ma siccome specialmente ai notai, che prima erano soliti pagare solo la tassa di quietanza, pareva duro, dopo il Codice civile, di pagare una maggior tassa, così fecero opposizione avanti ai tribunali, e venne costantemente giudicato, come risulta da una serie di decisioni, gran parte delle quali è inserita nella pregievolissima raccolta di Cristoforo Mantelli che, quando si tratta di legittima è dovuta la tassa stabilita per le mutazioni delle proprietà immobiliari. Non è pertanto questa una questione che occorra risolvere nella legge fiscale di cui ci occupiamo. Noi non facciamo che una legge fiscale, nè vogliamo vulnerare le disposizioni del Codice civile. Infinite sarebbero le questioni simili a quella proposta dal deputato Scapini che si potrebbero sciogliere in questa legge, perchè infinite sono le questioni a cui dà luogo il diritto civile, e secondochè le questioni vengono sciolte in un senso o nell'altro ne deriva l'applicazione della corrispondente tassa fiscale.

Io dico dunque che non può trovare luogo in questa legge fiscale la soluzione di quella questione dipendente dal diritto civile. Noi facciamo una legge fiscale la quale deve essere stabilita su principii certi, chiari e precisi. Se a ciò perveniamo, facile sempre ne sarà l'applicazione, quando saranno risolte le questioni di diritto civile.

Ora qui nell'articolo 57 si stabilisce il diritto di quitanza in centesimi 50. Il principio generale che abbiamo adottato in questa legge si è di fissare il diritto di quitanza in centesimi 50, quello di obbligazione in una lira, di trapasso di mobili in due lire e di trapasso degli stabili in lire cinque; tale è la quotità dei diritti. Ora, quando si presenti il caso dell'onorevole Scapini, o qualunque altro caso, si dovrà a termini del diritto civile ben bene analizzare l'atto, per vedere se la natura intrinseca di quell'atto, gli effetti che produce, le conseguenze che ne nascono, siano tali da farlo considerare come contenente una quitanza, od una traslazione di stabili od altro contratto.

Sciolta questa prima questione, che è di diritto civile, come diceva, non sarà malagevole l'applicazione della tassa fiscale.

E pertanto io credo che la Camera non debba far altro che stabilire distintamente le tasse, senza entrare in casi particolari di diritto civile, e quindi credo che si possa ritenere l'articolo sì e come le fu presentato dal Ministero e dalla Commissione, ommessa quindi l'aggiunta dell'onorevole deputato Scapini.

SCAPINI. Io credo che non vi siano che due casi che sono causa di tassa differente, il caso cioè del testamento e quello in cui la legittima perviene *ab intestato;* io non conosco veruna particolare disposizione in proposito, eppure in dipendenza di testamento si esige il diritto di quitanza; altrimenti si esige il diritto di mutazione di proprietà; io avrei voluto con questa mia proposta togliere l'arbitrario; i tre atti da me indicati ne sono una prova patente. Me ne sono arrivati tanti e tanti di questi casi; amerei meglio che si dicesse a dirittura che si paghi il diritto di traslazione di proprietà in ogni e qualunque circostanza, senza lasciare all'insinuatore che tassi a suo talento questo atto.

PRESIDENTE. Il deputato Ara ha la parola.

ARA. L'onorevole deputato Scapini ammette che si debba stabilire la tassa proporzionale per trasmissione di proprietà quando si tratta di successioni *ab intestato*, e vuole fare soltanto l'eccezione quando si tratta di successioni per testamento. Ora io credo che, ammessa la tassa proporzionale in vista della trasmissione di proprietà in materia di successione *ab intestato*, ne viene per conseguenza essere ammessibile e di più ammessibile quando si tratta di successioni testamentarie, perchè noi sappiamo, secondo le leggi civili, che, quando vi esiste testamento, le figlie sono dichiarate comproprietarie in modo tale da avere diritto a dividere i beni in natura contro la volontà degli eredi, quando invece, trattandosi di successioni *ab intestato*, i figli maschi con un corrispettivo in danaro possono escluderle a titolo di subingresso.

Ritengo pertanto conveniente che sia mantenuta intatta la proposta della Commissione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta del deputato Scapini come l'ha testè egli stesso formulata.

(Non è approvata.)

Ora, se non si fanno opposizioni, si intenderà approvato l'articolo come è proposto.

(È approvato.)

« *Contratti di matrimonio, doti e patrimoni ecclesiastici.* — Art. 58. Contratto contenente la semplice promessa di matrimonio; tassa fissa lire 5. »

(È approvato.)

« Art. 59. Costituzione di dote o di patrimonio ecclesiastico con beni propri della persona nel cui interesse è fatta; tassa fissa lire 7. »

TEGAS. Io vorrei fare una breve osservazione relativamente a quest'articolo.

Mentre vediamo nell'elaborata relazione della Commissione giustamente accusate l'antica tariffa del 1816 ed eziandio le leggi francesi di eccessiva parzialità a favore dell'opulenza e a danno delle classi povere, si vorrebbe in quest'articolo consacrare un'ingiustizia gravissima a danno delle classi povere medesime, un'ingiustizia anche maggiore, secondo me, di quella che risultava dal corrispondente articolo 36 della antica tariffa.

Infatti quell'articolo stabiliva bensì una tassa fissa uniforme per le doti, ma aggiungeva un altro diritto graduale a seconda dell'entità della dote medesima, che coll'aumento della legge del 1819 poteva salire sino alle lire 150. Ora invece si stabilisce un diritto fisso per tutte le doti, qualunque sia la somma di esse.

In pratica questo riescirà a totale pregiudizio delle classi povere ed a totale benefizio delle agiate. Frequentissimi sono i casi nelle campagne di doti di 50, di 100 lire; le spose por-